

PRIMO PIANO

Cop 21, obiettivo 2 gradi

Mantenere il riscaldamento globale sotto i due gradi centigradi è vitale per scongiurare cambiamenti climatici irreversibili. È la prima volta che la conferenza sul clima delle Nazioni Unite si apre con questa certezza e, sembra, con un obiettivo comune tra i 150 leader riuniti da oggi all'11 dicembre a Parigi, in occasione della Cop 21. Per la prima volta c'è un ampio consenso tra Governi, settore privato e società civile, sull'urgenza di virare verso un modello economico che contribuisca all'abbattimento delle emissioni e sia responsabile verso i cambiamenti climatici.

Anche le grandi compagnie assicurative sono coinvolte in prima linea. Tra i tanti progetti, Generali si è posta l'obiettivo di ridurre le emissioni del 20% entro il 2020 (dal 2013) e, specificatamente, Generali France è uno dei partner di Cop 21. Allianz ha annunciato recentemente che non investirà più in aziende con modelli di business basati su combustibili fossili e che spingerà per la diffusione dei prodotti assicurati a protezione dei cambiamenti climatici nei Paesi in via di sviluppo. Axa, infine, dal 2016 al 2020, si è impegnata (insieme a 39 aziende francesi) nell'investire almeno 45 miliardi di euro in progetti di ricerca e sviluppo dedicati alle energie rinnovabili, e finanziare con almeno 80 miliardi per business legati alla green economy.

F.A.

MERCATO

Internazionalizzazione e armonizzazione normativa

Il dialogo tra tutte le entità che si affiancano alla legislazione statale e al diritto assicurativo, è sempre più importante per garantire la protezione dei consumatori e l'efficienza e lo sviluppo del business. Con l'entrata in vigore di Solvency II, il diritto assicurativo si fa davvero europeo

Le fonti internazionali della normativa assicurativa stanno progressivamente diventando quelle primarie, e quindi un punto di riferimento, per il settore dei rischi. Più l'internazionalizzazione rende il business complesso e intrecciato, e più l'intelligenza reciproca dei regimi regolatori deve accompagnarsi a un'armonizzazione integrata delle pratiche di vigilanza: a partire dall'Europa, ma in prospettiva a livello globale. Si stratificano i livelli di controllo e supervisione, che però si vorrebbero permeabili, così da rendere il mercato trasparente, a vantaggio del consumatore reale fulcro su cui fanno leva tutte le forze.

Lungo il filo rosso che lega il futuro della regolamentazione assicurativa con operatori, modelli di business e clienti, si è mosso un interessante convegno internazionale, organizzato a Milano dalla Facoltà di scienze bancarie, finanziarie e assicurative dell'**Università Cattolica**, in collaborazione con il **Cetif**. *The changing insurance regulation of the European Union*, questo il titolo dell'evento, è stato, per organizzazione e relatori, uno dei più autorevoli momenti di analisi e confronto su un tema oltremodo dibattuto, soprattutto in questi ultimi mesi che precedono l'entrata in vigore di *Solvency II*. L'appuntamento è stato anche l'occasione per celebrare il 25esimo anniversario della facoltà.

EIOPA, IL CONFRONTO VA OLTRE I CONFINI EUROPEI

I primi auguri sono arrivati dal presidente di **Eiopa**, **Gabriel Bernardino**, che è intervenuto in video conferenza, accettando poi di rispondere a qualche domanda dalla sala. Bernardino ha delineato le azioni e gli obiettivi del regolatore europeo per i prossimi anni. Eiopa passerà dalla fase di *regulation* a quella di *supervising*: gli sforzi maggiori saranno concentrati sulla tutela del consumatore, cui deve essere garantito un livello identico di protezione in tutto il mercato europeo, e sullo sviluppo del dialogo diretto con le Autorità nazionali e, in misura minore, con i singoli player. "La vigilanza europea - ha spiegato il numero uno di Eiopa - sarà tanto forte quanto lo saranno quelle nazionali: Eiopa non si sostituirà all'**Ivass**, nel caso italiano, ma darà valore aggiunto per la realizzazione di un *reporting* sistemico sempre più integrato". (continua a pag. 2)



Gabriel Bernardino, presidente di Eiopa in videoconferenza



INSURANCE CONNECT su FACEBOOK

Seguici sulla pagina cliccando qui 



(continua da pag. 1)

Nel 2014, Eiopa ha creato un team di supervisione, formato da quattro funzionari, che ha già fatto più di 20 visite alle Autorità nazionali: non solo in funzione di controllo e indirizzo ma anche raccogliendo feedback per migliorare il coordinamento. Il regolatore europeo non si è fermato nei confini continentali, proprio perché il mercato è sempre più esteso: “abbiamo lavorato con la Fed – ha detto Bernardino – per confrontare le nostre *best practice* e le loro, trovando molti tratti in comune nella vigilanza, ad esempio, sui gruppi e sulle garanzie assicurative. Sono stati fatti grandi passi in avanti a livello di convergenza internazionale”, ha assicurato Bernardino.

GLI OPERATORI FANNO LA REGOLAMENTAZIONE

Il dialogo tra le Autorità, e più in generale tra tutte le entità che si affiancano alla legislazione statale e al diritto assicurativo, è sempre più importante per garantire la protezione dei consumatori e l'efficienza e lo sviluppo del business. Censire le fonti della regolamentazione del settore finanziario, con i suoi livelli intrecciati (nazionali, sovranazionali, continentali, globali), è un buon esercizio per capire a chi è affidato il funzionamento della macchina. La relazione di **Pierpaolo Marano**, professore dell'Università Cattolica, e principale promotore del convegno, ha approfondito proprio questi temi. Le fonti internazionali, in questo mix di *hard law* o *soft law*, stanno diventando il vero punto di riferimento per gli operatori: *Ias*, *Basel Committee*, *Financial stability board*, *l'Ocse*, ma anche le associazioni dei risk manager (per altro sollecitate nella direttiva **Solvency II**)

producono norme, regolamenti, pubblicano *opinion*, lettere al mercato. Secondo Marano, a fronte a questa produzione tecnica, il regolato si trova davanti a un dilemma: “adottare un approccio *last minute* oppure impegnarsi a leggere e capire bene le normative, per prevenirne le evoluzioni e adeguarsi subito, guadagnando un vantaggio competitivo”. Le imprese, ha aggiunto, dovrebbero saper rappresentare meglio i propri bisogni, prima che un'Autorità si faccia un'idea sbagliata del mercato: “gli operatori – ha chiosato – sono parte integrante della regolamentazione tecnica”.

REPORTING: IL RISCHIO DEL WINDOW DRESSING

Sarà interessante capire in che modo le compagnie assicurative reagiranno quando capiranno bene che la nuova normativa pretende la *disclosure* del *Solvency capital requirement* (Scr) a cadenza mensile: un bell'impegno, come ha sottolineato **Alberto Floreani**, professore della Cattolica. Quest'attività di reporting così dettagliata e puntuale, che dovrebbe garantire la massima trasparenza, rischia invece di scatenare il cosiddetto *window dressing*: “la compagnie – ha spiegato Floreani – potrebbero mettere in atto strategie di *de-risking* in prossimità dei momenti di comunicazione al mercato, con conseguenze negative”. Anche nel caso della reportistica, le incombenze vanno interpretate in chiave strategica: le informazioni incideranno sul valore di mercato delle singole imprese, valore che sarà più facile da paragonare in chiave internazionale.

Qualità del dato e tempistiche di reporting sono essenziali anche per buon funzionamento del nuovo cda, come richiesto da Solvency II. “Non passare il test sulla *governance* – ha specificato il professor **Michele Siri** dell'Università di Genova, rivolto alle compagnie – prima avrebbe potuto, al massimo, avere un impatto reputazionale: ora l'inefficienza si scaricherà sul capitale”.

IL NUOVO VOLTO DEL DIRITTO ASSICURATIVO

Tutti questi aspetti, che si tengono come maglie di una rete sempre più stretta, non rappresentano altro che “l'ampliamento esponenziale del concetto di rischio”, come lo ha definito **Herman Cousy**, professore dell'Università Cattolica di Leuven, in Belgio. Cousy ha spiegato che la nuova normativa europea ha accentuato le caratteristiche di *consumer law*: “prima, paradossalmente – ha detto –, il contratto assicurativo proteggeva soprattutto la comunità degli assicuratori: ora è all'assicurato che si garantisce la massima tutela”.

A questo si è arrivati dopo anni di aperture, attraverso contaminazioni e confronti tra legislazioni e regolamenti, nell'ottica di una condizione sempre maggiore che si è realizzata sul terreno del Vecchio Continente. “Abbiamo dato un volto al diritto assicurativo europeo, – ha concluso Cousy – ora non fermiamoci qui”.

Fabrizio Aurilia

NORMATIVA

Il danno tanatologico, riflessioni critiche

La pronuncia a Sezioni Unite della Corte di Cassazione(15350/2015) non pare aver posto fine al dibattito sulla risarcibilità a favore degli eredi della perdita del bene vita, quando la morte di verifichi immediatamente o dopo brevissimo lasso di tempo dalle lesioni personali. Per discutere delle molte questioni aperte, Aida ha organizzato una giornata di approfondimento e confronto sul tema



Lo scorso 19 novembre si è tenuto, presso la sede milanese di **Cattolica Assicurazioni**, il convegno dal titolo *Il danno tanatologico, gli altri danni da morte e il danno non patrimoniale dopo la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 15350/2015* organizzato dalla Sezione lombarda dell'**Associazione Internazionale di diritto delle assicurazioni (Aida)**.

Obiettivo dell'incontro è stato quello di porre a confronto le diverse opinioni sorte

all'indomani della sentenza 15350 del 22 luglio 2015, che ha risolto il contrasto giurisprudenziale avente a oggetto la questione della risarcibilità o meno agli eredi del danno da perdita della vita quando la morte della vittima sia immediata o comunque segua entro brevissimo lasso di tempo alle lesioni derivanti da un fatto illecito.

Come è noto, le Sezioni Unite della Cassazione hanno risolto in senso negativo tale contrasto, ritenendo che, allo stato non sussistano ragioni convincenti atte a giustificare il superamento del risalente e costante orientamento per il quale gli eredi della vittima non possono invocare il diritto al risarcimento di un siffatto tipo di danno.

Tra i relatori che sono intervenuti sul tema erano presenti **Patrio Gattari**, magistrato presso la prima sezione civile del tribunale di Milano, **Marco Frigessi di Rattalma**, ordinario di Diritto dell'Unione Europea presso l'Università degli Studi di Brescia, **Diana Cerini**, associata di Diritto privato comparato presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca, **Patrizia Ziviz**, associata di Diritto privato presso l'Università degli Studi di Trieste e **Riccardo Zoja**, ordinario di Medicina legale presso l'Università degli Studi di Milano.

L'incontro ha richiamato una folta platea composta in prevalenza da operatori del settore assicurativo (liquidatori, sottoscrittori, broker, ecc.), oltre che da avvocati e medici legali.

L'impressione unanime dei partecipanti al tavolo di discussione è stata quella che la pronuncia delle Sezioni Unite non abbia affatto posto la parola *fine* alla questione della risarcibilità *iure successionis* del danno da perdita della vita, attese le difficoltà interpretative che permangono in relazione ai concetti espressi in alcuni passaggi

motivazionali della sentenza e su cui continuano ad arrovellarsi gli addetti ai lavori.

Gattari, ragionare non sul bene reso ma sul risarcimento

Gattari ha rilevato la singolarità di una pronuncia a Sezioni Unite intervenuta dopo soltanto un precedente giurisprudenziale contrario al costante e risalente orientamento (il riferimento è alla cosiddetta *sentenza Scarano* della Cass. civ. n. 1361 del 23 gennaio 2014).


Lo stesso ha altresì osservato come la Cassazione abbia delimitato il campo d'indagine alla sola questione della risarcibilità agli eredi del danno da perdita della vita immediatamente conseguente alle lesioni, con esclusione del risarcimento dei danni derivanti dalla morte che segua dopo un apprezzabile lasso di tempo alle lesioni, così come la qualificazione di tale danno in termini di *danno biologico terminale* o di *danno catastrofale*.

All'esito dell'analisi del contenuto della sentenza della Cassazione, Gattari ha osservato come il comune sentire porterebbe a considerare errata la stessa, posto che il diritto alla vita è più importante di quello salute. Tuttavia, secondo il magistrato, l'irrisarcibilità agli eredi del danno da perdita della vita ha una sua ragione logica che risiede nella constatazione che nel caso di danno da perdita della vita non vi è un pregiudizio economico al patrimonio della vittima suscettibile di essere trasmesso agli eredi. Diversa è l'ipotesi in cui il danneggiamento abbia a oggetto, ad esempio, un'autovettura, caso in cui vi è per certo un pregiudizio economico al patrimonio del danneggiato, ripristinato attraverso il risarcimento.

Seppur favorevole alla pronuncia, Gattari non ha tuttavia mancato di rilevare come risulti poco convincente l'argomento che fa leva sull'impossibilità di individuare un soggetto legittimato ad azionare il diritto risarcitorio in quanto il legittimo titolare verrebbe a mancare nel momento stesso della sua morte.

(continua a pag. 4)





(continua da pag. 3) Sotto questo profilo Gattari ha osservato come il problema in realtà non sussiste poiché il nostro ordinamento dà già spazio a ipotesi in cui il diritto di un soggetto, al momento della sua morte, entra nella sfera giuridica di un altro soggetto.

A chiusura del proprio intervento, Gattari ha auspicato che la Cassazione torni nuovamente sul tema del danno tanatologico, aggiungendo come in tal caso probabilmente servirà ragionare non tanto sul bene leso, quanto sul risarcimento, perché logica vuole che il diritto al risarcimento sorga solo dopo la morte della vittima e non prima (come pretenderebbe, invece, di sostenere la sentenza Scarano che collega la risarcibilità del danno all'evento lesivo e non al danno-conseguenza).

Patrizia Ziviz ha tratteggiato le diverse posizioni degli interpreti della sentenza della Cassazione, raggruppandole in quattro categorie che vanno dal plauso, per aver posto la parola fine al danno da perdita della vita, alla severa critica, per aver posto a base della decisione argomenti che non sono convincenti.

Anche per Ziviz ci si aspettava un esame più approfondito delle questioni affrontate dalle Sezioni Unite, le quali non compiono nessuno sforzo di analisi rispetto all'argomentazione centrale della sentenza Scarano, vale a dire l'affermazione, in via di eccezione, della risarcibilità del danno-evento.

Il confronto con l'Europa

Dal un punto di vista del diritto privato comparato, Diana Cerini ha sottolineato come tutti i Paesi europei vorrebbero armonizzare le legislazioni in materia di danno alla persona, ma che le differenze sono ancora molte, anche se le difficoltà sono comuni e individuabili nella terminologia, nella individuazione delle poste risarcitorie, nella moltiplicazione delle voci di danno. Cerini ha rilevato come all'estero i risarcimenti per danni non patrimoniali in caso di morte siano sempre più bassi rispetto all'Italia o addirittura assenti (anche se per ovviare ciò in molti di questi Stati ricorrono forme assistenziali che sopperiscono tale mancanza). In Europa, inoltre, vi sono numerosi Stati che prevengono danni punitivi per il caso di morte.

Frigessi di Rattalma ha trattato il tema del risarcimento del danno tanatologico alla luce del diritto dell'Unione Europea, rilevando come il diritto comunitario non si interessi della questione. In realtà, il diritto dell'Unione Europea rimette alla totale discrezionalità degli Stati membri la disciplina sostanziale della materia della responsabilità civile. È per questo che, a oggi, si contano 28 sistemi diversi con la loro rispettiva normativa. Anche in tema di Rc auto non vi è pertanto un modello unico: ciò che, invece, il legislatore europeo ha espressamente previsto già a partire dagli anni '70 (con la direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972) è l'obbligatorietà dell'assicurazione Rc Auto.

Frigessi di Rattalma ha, a ogni modo, osservato come il rinvio

da parte del legislatore europeo agli Stati membri della disciplina della responsabilità civile non sia incondizionato, ma soggiaccia ad alcuni principi ricavabili nella sentenza della Corte di Giustizia del 23 gennaio 2014 (Causa C-371/12, nota come *Sentenza Petillo*, la quale ha stabilito che il diritto comunitario non osta a una legislazione nazionale, come l'articolo 139 del *Codice delle assicurazioni private*, che stabilisce criteri per la quantificazione del risarcimento dovuto dall'assicurazione per i danni non patrimoniali subiti dalle vittime di incidenti automobilistici). Detti principi di matrice comunitaria possono così individuarsi: (i) gli Stati membri non possono escludere tout court il diritto al risarcimento del danno e (ii) l'entità del risarcimento non può essere limitata in maniera sproporzionata (congruità del risarcimento).

Chiara Vedovati,
Simmons & Simmons

Gli argomenti posti a fondamento della sentenza 15350/2015 sono, con uno sforzo di estrema sintesi, così sintetizzarsi:

- il danno da morte non lede il bene giuridico *salute*, ma il diverso *bene vita* che "è fruibile solo in natura da parte del titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente": l'irrisarcibilità deriva dalla assenza di un soggetto al quale, nel momento in cui si verifica il pregiudizio e quindi sorge il credito risarcitorio, sia collegabile la perdita stessa e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito;
- non è accoglibile la tesi che ritiene contrastante con la coscienza sociale negare un credito risarcitorio della vittima, trasmissibile agli eredi, per la perdita della vita, seguita immediatamente o a brevissima distanza di tempo dalle lesioni. La coscienza sociale non è criterio legittimo per orientare l'attività dell'interprete nel diritto positivo;
- non convince l'argomento che sostiene sarebbe contraddittorio concedere onerosi risarcimenti dei danni derivanti da lesioni gravissime e negarli del tutto nel caso di illecita privazione della vita in quanto ciò costituirebbe violazione del principio dell'integralità del risarcimento. L'argomento "è più conveniente uccidere che ferire" è solo suggestivo;
- non è corretto affermare, come fatto dalla sentenza Scarano 1361/2014, che eccezionalmente sarebbe risarcibile il danno evento (evento lesivo) perché si tratterebbe di eccezione di portata così ampia da vulnerare il principio;
- non si può far leva sul rilievo che l'evento stesso, salvo poche eccezioni, precede sempre cronologicamente la morte cerebrale, così da far sorgere in capo alla vittima una specie di danno morale terminale relativo alla sofferenza derivante dalla lucida attesa della morte: tale assunto rischia di far confluire il bene giuridico *salute* in quello *vita* quando, diversamente, vanno tenuti ben distinti.

Insurance Daily

Direttore responsabile: Maria Rosa Alaggio alaggio@insuranceconnect.it

Editore e Redazione: Insurance Connect Srl - Via Montepulciano 21 - 20124 Milano

T: 02.36768000 E-mail: redazione@insuranceconnect.it

Per inserzioni pubblicitarie contattare info@insuranceconnect.it